



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Repertorio n. 957 del 19 Luglio 2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 19 luglio 2006

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che all'art. 1:

- comma 1, dispone che il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative negli specifici settori ambientali ivi richiamati;
- comma 4, stabilisce che detti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere di questa Conferenza;
- comma 6, prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa emanare, ai sensi dei commi 4 e 5 della stessa legge, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della richiamata legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto in attuazione del richiamato art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 3 luglio 2006;

X

P. Esp.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che hanno provocato la pressoché paralisi dell'azione amministrativa in diversi settori, hanno presentato documenti recanti delle proposte di modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da includere nel testo dello schema di decreto correttivo in esame, e che i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accogliibilità di dette proposte emendative, come documentato dall'unita scheda tecnica (allegato sub A);

VISTA tale scheda tecnica ed in particolare il documento presentato dall'UPI, allegato 3 alla predetta scheda tecnica (di cui all'allegato sub A), contenente osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto in esame;

RILEVATO altresì che la modifica richiesta dalle Regioni al comma 2 *bis* dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, tesa a sostituire le parole "distretti idrografici" con "bacini distrettuali" non è stata considerata accoglibile dai rappresentanti del Governo in sede tecnica;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- il Coordinatore dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti concordati, consegnando un documento al riguardo (allegato sub B);
- il Presidente dell'ANCI ha espresso parere favorevole;
- il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole, facendo presente di aver già presentato degli emendamenti in sede tecnica, la cui accogliibilità, in tale sede, è stata valutata positivamente;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha dichiarato la disponibilità a recepire le osservazioni formulate ed a verificare la possibilità di accogliere alcune delle modifiche proposte già nel decreto legislativo in esame;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Presidente di questa Conferenza, ha evidenziato l'utilità di attivare subito il tavolo misto di riscrittura del codice ambientale, come richiesto dalle Regioni, nonché la seconda fase mirante all'adozione dei successivi decreti correttivi del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente
On.le Prof. ssa Linda Lanzillotta



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato sub
A

ELENCO A
Punto 4 dell'o.d.g.

CONFERENZA UNIFICATA
Seduta del 19 luglio 2006

Oggetto: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Esiti istruttori: il parere tecnico è stato complessivamente favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti, salvo diversa valutazione in sede politica. Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno presentato documenti recanti modificazioni e sospensioni parziali di articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da includere nel testo dello schema di decreto correttivo in esame. I rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accogliibilità di dette proposte emendative.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 3 luglio 2006 ha trasmesso lo schema di decreto in esame (alleg. 1), approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006, chiedendo il parere della Conferenza Unificata.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha in generale previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale, pur presentando alcuni problemi in ordine al rispetto delle procedure di adozione seguite e in relazione alla sua applicabilità.

Lo schema di decreto in esame intende modificare alcune parti di tale decreto e in ogni caso di abrogarne alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti, nonché di inserire alcune apposite disposizioni transitorie.

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone pertanto di:

- 1) adottare entro il 30 novembre 2006 un decreto correttivo delle disposizioni delle parti terza (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e quarta (gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi decreti attuativi, che indichi le parti abrogate e quelle vigenti;
- 2) adottare entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, un ulteriore decreto correttivo del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Tale disposizione consente di

RR

PLV



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA INFORMATIVA

coordinare i tempi con lo slittamento della parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC), introdotta con il maxi-emendamento al decreto-legge n. 173 del 2006 (c.d. proroga termini), approvato dal Senato in prima lettura;

3) apportare una modifica urgente all'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prorogando la vigenza delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 e sospendendo la costituzione dei distretti idrografici ivi prevista.

Lo schema di provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e agli enti locali con nota del 5 luglio 2006.

Nelle riunioni tecniche dell'11 e del 17 luglio 2006 l'argomento è stato discusso ed approfondito. Le Regioni, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che hanno provocato la pressoché paralisi dell'azione amministrativa in diversi settori, hanno presentato un documento recante un parere articolato sullo schema di decreto (alleg. 2), chiedendo:

- 1) di operare nell'attuazione di un percorso condiviso, attraverso l'istituzione di un tavolo misto, in applicazione del principio di leale collaborazione;
- 2) di dare seguito all'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuativo della delega ambientale, pur esprimendo apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all'esame, in quanto preordinato all'avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle sue parti ritenute più critiche;
- 3) nel caso in cui la richiesta di cui al punto 2 non possa trovare accoglimento, di includere nel testo dello schema di decreto correttivo le modificazioni e sospensioni parziali di articoli riportati nell'allegato A del documento;
- 4) di fare salvi i conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, verso il sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.

Il rappresentante dell'UPI ha concordato con le Regioni nel chiedere la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha privato le Province delle competenze programmatiche in materia di rifiuti e, con l'art. 264, dei benefici economici derivanti dall'addizionale provinciale alla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Ha presentato al riguardo un documento (alleg. 3) di proposte emendative che attengono in modo particolare alla riorganizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.

Anche il rappresentante dell'ANCI ha presentato un documento di osservazioni sul decreto legislativo n. 152 del 2006 (alleg. 4), contenente anche una proposta emendativa. Ha avanzato anche la richiesta di aprire un tavolo di confronto sulla parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006.

Il rappresentante del Ministero dell'ambiente, ritenendo impraticabile la sospensione generalizzata del decreto legislativo n. 152 del 2006, si è espresso in relazione alle specifiche richieste avanzate dalle Regioni, dall'UPI e dall'ANCI.

Riguardo le proposte emendative delle Regioni, riportate all'allegato A del documento, da includere nel testo dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state espresse le seguenti valutazioni, in ordine di elencazione:

A
RR

YCV



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- la modifica dell'articolo 74, comma 1, lettera ff), è stata considerata accoglibile;
- per la modifica all'art. 96, è stata dichiarata disponibilità a far salva la disciplina regionale al 31 gennaio 2007, nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- la richiesta concernente l'articolo 101, comma 7, lettera b), non è stata considerata accoglibile ma con l'impegno di modificare l'articolo nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- le richieste concernenti gli articoli 135 e 136 sono state considerate accoglibili;
- la modifica dell'art. 121, comma 1, è stata considerata accoglibile nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- la richiesta di precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, è stata considerata accoglibile; pertanto è stato concordato il seguente emendamento al comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3, dello schema di decreto in esame: dopo le parole "sono prorogate", eliminare l'espressione "al 31 dicembre 2006" e sostituirla con "sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al comma 1";
- la modifica al predetto comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, dello schema di decreto in esame, teso a sostituire le parole "distretti idrografici" con "bacini distrettuali" non è invece stata accolta;
- l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5, è stata considerata accoglibile;
- le richieste riguardanti la lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e l'art. 150, comma 1, sono state ritenute accoglibili;
- sulla richiesta di sospensione dell'efficacia dell'art. 154, è stata espressa riserva, rinviando le decisioni al successivo decreto correttivo;
- sulla richiesta di sospensione dell'efficacia degli artt. 159 e 160, è stata invece considerata accoglibile;
- la riscrittura della nozione di rifiuto di cui all'art. 183, è stata considerata accoglibile;
- sulla richiesta di sospendere l'applicazione dell'art. 206, comma 2, è stata espressa riserva, con disponibilità in sede di adozione del successivo decreto correttivo entro il 30 novembre 2006;
- la modifica dell'art. 189 è stata considerata accoglibile;
- la sospensiva dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), è stata considerata accoglibile;
- sarà valutata l'accoglibilità della richiesta di fare salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152 del 2006, prendendo atto dell'irrinunciabilità della richiesta delle Regioni;
- la richiesta di modifica dell'art. 202, comma 1, è stata considerata accoglibile;

ARR

PER



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- la sospensione dell'efficacia del **Titolo V della Parte IV (artt. da 239 a 253)** e il ripristino della normativa previgente, si è impegnata a valutare l'accogliibilità, prendendo atto della irrinunciabilità delle Regioni di tale richiesta;

- riguardo la richiesta di sospendere l'efficacia dell'**art. 271 e degli allegati 1 e 5**, sarà valutata al riguardo dal Governo l'accogliibilità e l'opportunità di introdurre una clausola di cedevolezza al fine di salvaguardare le Regioni che hanno legiferato in materia.

Riguardo le proposte emendative dell'UPI, sono state espresse le seguenti valutazioni:

- la modifica dell'**art. 197** è stata considerata accoglibile nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006, salva la possibilità di immediato accoglimento;

- le richieste di modifica degli **artt. 200, 215 e 216**, sono state considerate accoglibili nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006. Unitamente ai richiamati articoli è stata considerata accoglibile, sempre nel predetto decreto correttivo, la richiesta di modificare l'art. 214, formulata verbalmente;

- la richiesta di modifica dell'**art. 264** è stata ritenuta subito accoglibile;

- le richieste di modifica degli **artt. 208 e 265** saranno valutate ai fini dell'accogliibilità nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006.

E' stata anche accolta la proposta di modificare in sede di adozione del successivo decreto correttivo, l'art. 195, comma 2, lett. e), del richiamato d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dall'ANCI, che ha concordato con la richiesta di immediata sospensione dell'efficacia delle relative disposizioni formulata dalle Regioni.

E' stata infine accolta la richiesta dell'ANCI di aprire un tavolo di confronto sulla parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006.

RR

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente la emanazione di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto entro due anni dalla sua emanazione.

Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, attuativo della legge delega n. 308 del 15 dicembre 2006, ha previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo, oltre alle numerose perplessità in ordine al rispetto delle procedure seguite, è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato o non completo recepimento della normativa comunitaria.

Già le norme di diretta applicazione contenute nella legge delega n.308 del 2004, riguardanti rottami ferrosi, il "CDR", hanno comportato l'avvio di una procedura di infrazione del nostro Paese per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, in materia di rifiuti.

Il decreto legislativo 152 del 2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri direttivi della legge 308 del 2004, non fa altro che aggravare la posizione di violazione dell'Italia, introducendo, oltre alla nozione di "rifiuto", quella di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole però dalla nozione di rifiuto.

Inoltre, anche le disposizioni riguardanti le terre e le rocce da scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo, non pongono fine alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

Va poi rilevato che alcune disposizioni non sono sorrette da disposizioni transitorie (ad esempio, la soppressione delle Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 63, comma 3) e necessitano di un intervento legislativo al fine di evitare vuoti normativi ed incertezze interpretative.

Il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, dispone quanto segue.

Entro il 31 gennaio 2007 è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo n.152 3 aprile 2006, anche al fine di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente alle regole di derivazione comunitaria (si richiama al proposito il parere motivato della Commissione europea del 13.12.2005 con il quale si contesta la delimitazione della nozione di rifiuto, come già contenuta nella legge di delega n.308 del 2004, evidenziando ancora una volta la *"reiterata e persistente violazione"* dell'art. 1 lettera a) della Direttiva Rifiuti, sulla base di quanto già contenuto nella stessa legge di delega).

La riforma deve avvenire pertanto in due tempi.

Lo schema legislativo si basa sulla relazione presentata dal Ministro dell'Ambiente e del Territorio, presentata in data 28 giugno 2006 ai Presidenti delle Camere, e dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri dovrà passare alla Conferenza Stato-Regioni e alle competenti commissioni parlamentari.

Inoltre, nei modi, si intende perseguire il risultato di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, esclusi dalla preparazione del decreto legislativo n. 152/2006, come Regioni (molte regioni hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, sicchè non può ritenersi che il diritto nella materia de qua abbia una stabilità e certezza sufficienti) e enti locali e delle associazioni di categoria, sia pure a titolo di consultazione.

Si intendono altresì rispettare sostanzialmente le prerogative della Conferenza unificata e acquisire il parere del Consiglio di Stato, sezione Atti normativi, da ritenersi obbligatorio quando si va a normare una intera materia (Ad. Generale C. di Stato, 2/2004).

Si intende anche raggiungere lo scopo di archiviare definitivamente, e non solo temporaneamente, le procedure di infrazioni nella suddetta materia intraprese dalla Comunità nei confronti dello Stato italiano.

Il 30 novembre è il termine per dare una prima indicazione, quantomeno, delle disposizioni delle parti terza e quarta del D. Lgs. 152/2006 (acqua, rifiuti, bonifiche) che si vorrà abrogare, mantenere o modificare.

Tale indicazione, di maggiore immediatezza, si rende quantomai opportuna in quanto l'errato recepimento della normativa comunitaria nei su indicati ambiti di disciplina crea da subito un enorme danno alla collettività e ai cittadini.

PLV

Come già anticipato, entro il termine del 31 gennaio 2007 dovranno essere adottate le correzioni da apportare all'intero decreto legislativo originario, ferma restando tuttavia la potestà di esercizio della delega - anche successivamente - entro i due anni, di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge di delega.

Questo doppio termine vuole significare particolare attenzione alle disposizioni delle parti terza e quarta, considerate violative della normativa comunitaria o quantomeno incongrue rispetto alle finalità da raggiungere.

La fissazione della successiva data al 31 gennaio 2007 - da riferirsi alla intera disciplina (ogni parte compresa) - consente di coordinare i tempi con lo slittamento della parte seconda (quella riguardante i procedimenti di VIA, VAS e IPPC) introdotta con il maxi-emendamento al decreto legge n.173/2006, c.d. proroga termini, approvato dal Senato in prima lettura.

Le uniche norme da sospendere già individuate sono quelle relative alla delimitazione dei distretti idrografici che, in base a quanto disposto dalla delega, devono prendere il posto delle autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n.183.

Le vecchie autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino, soppresse a partire dal 30 aprile 2006, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 e sono fatti salvi gli atti dalle stesse compiuti dal 30 aprile 2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Si specifica infine che dalla attuazione del decreto di cui allo schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

121

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 86 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme ed innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

EMANA

il seguente decreto legislativo

PLV

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
2. Con decreto correttivo adottato entro il 30 novembre 2006, sono indicate, in ogni caso, le disposizioni delle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO MODIFICATIVO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**

**LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

fa seguito alla richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 4 dell'art. 1 della legge n. 308/04, per rappresentare quanto segue:

PREMESSO che le Regioni

- sin dalla prima presentazione nel settembre del 2005 dello schema di decreto attuativo della legge delega ambientale n. 308/04, hanno sostenuto che il testo normativo, oltre alla inaccettabilità del metodo con il quale si era addivenuti alla stesura delle norme, non aveva visto in nessun momento la cooperazione e l'apporto concreto delle stesse, in aperto contrasto con l'accordo firmato in tal senso dal Ministro dell'ambiente e del territorio nel 2001, presentando tra l'altro problemi di costituzionalità per il mancato rispetto della legge delega e le numerose violazioni del diritto comunitario, oltre che delle proprie prerogative;

- nonostante le reiterate richieste di leale collaborazione, hanno preso atto che il Governo ha proceduto comunque all'approvazione definitiva del testo, ora decreto legislativo n. 152/06, determinano un *vulnus nel* principio costituzionale della leale collaborazione;

- per le ragioni sinteticamente sopra delineate, hanno chiesto con forza e più volte in tutte le sedi istituzionali la sospensione del decreto stesso, esprimendo la volontà di fornire un apporto di merito, volto a superare i nodi di maggiore criticità ed impatto dell'impianto del decreto sull'ordinamento nazionale, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie, scongiurando per questa via il rischio di infrazioni comunitarie;

CONSIDERATO che i primi due mesi di applicazione del ricordato decreto stanno dimostrando come in diversi settori si stia determinando pressoché la paralisi dell'azione amministrativa, a causa della scarsa chiarezza delle norme, dell'assenza o dell'inapplicabilità concreta del regime transitorio e del congelamento dei decreti attuativi, nel frattempo adottati dal Ministero dell'ambiente, dopo un primo periodo di loro applicazione;

1
PCW

RILEVATO che la Commissione Europea ha -- tra l'altro - di recente deferito lo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quanto, dall'invio del parere motivato sull'interpretazione della definizione di rifiuto operata dalla legge delega n. 308/04, non solo non si è conformato alla legislazione comunitaria in materia, ma al contrario con il decreto legislativo n. 152/06 ha riconfermato tale normativa;

Per tutto quanto sopra esposto:

g

CHIEDE

1. che si operi nell'attuazione di un percorso condiviso, attraverso l'istituzione di un tavolo misto, in applicazione del principio di leale collaborazione;
2. si dia seguito all'istanza di sospensione del decreto legislativo attuativo della delega ambientale, pur esprimendo apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all'esame, in quanto preordinato all'avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle sue parti ritenute più critiche;
3. nel caso in cui la richiesta di cui al punto 2 non possa trovare accoglimento, che siano incluse nel testo dello schema di decreto correttivo le modificazioni e sospensioni parziali che di seguito si riportano in allegato (sub A);
4. di far salvi i conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, verso il sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.

Roma, li

ALLEGATO A

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III – Titoli II e III)

All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.

All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.

Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7 lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7 del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.

Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.

Nelle more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare l'articolo 121, comma 1 del d.lgs.

152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore.

Il "declassamento" del piano regionale a mero atto di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.

Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio **precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo.** Pertanto al comma 2 *bis* dell'art. 170 del dlgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)

Si richiede l'abrogazione immediata **dell'articolo 148, comma 5** del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore.

L'immediata operatività della disposizione considerata, senza previsione neppure di regime transitorio o clausola di salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.

Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.

Occorre sospendere l'art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addivenire ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.

Occorre prevedere la **sospensione degli artt. 159 e 160** relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza al fine di valutarne la soppressione in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)

Si chiede la **riscrittura all'art. 183** della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia; si chiede la **sospensione dell'art. 206, comma 2**, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie; si chiede di **riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province** modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che le pone in capo all'Albo; si chiede l'**obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD** per tutte le tipologie di rifiuti.

Si propone altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, **comma 2, lett. e)** che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Parte IV)

Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che **siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato**, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; **all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere** la gara quale unico modello di affidamento del servizio e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV – Titolo V)

In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. **Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.**

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)

Si chiede la **sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5**. L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.

Roma,

Unione Province d'Italia



UPI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	
12 LUG. 2006	
Prot. n. 3047	
Att. 3.3.9.3.1	

12/9/06

D. G. M.
 C. G. M.
 C. G. M.

**NOTA SU SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DLGS. 152/06**

Lo schema di decreto legislativo in esame apre la strada ad un intervento normativo complessivo di correzione del dlgs 152/06 entro il 31 gennaio 2007, intervenendo altresì, in maniera immediata, a salvaguardare l'attuale funzionalità delle autorità di bacino.

L'Unione delle Province d'Italia, anche in questa occasione, ribadisce la richiesta, più volte avanzata all'attuale Governo, di sospendere nell'immediato l'efficacia dell'intero decreto legislativo 152/2006, a seguito delle ben note vicende circa la mancata concertazione con tutto il sistema di governo locale nella precedente legislatura. Ciò al fine di dar corso ad una fase di riscrittura condivisa su ogni singola parte del codice.

Allo stesso tempo ritiene di dover avanzare alcuni emendamenti fondamentali per il sistema Province, che attengono in modo particolare alla riorganizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti. In particolare si sottolinea la modifica all'art. 264 del codice, la quale riveste carattere di urgenza.

Art. 197 (Competenze delle Province)

Al comma 1, dopo la parola "competono" inserire:

- a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

(modificare le lettere successive in maniera conseguente)

Art. 200 (organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

al comma 1, dopo le parole "ambiti territoriali ottimali" inserire le parole "che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionali, coincidono con il territorio provinciale"

Art. 215 (autosmaltimento)

Al comma 3 sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "La Provincia"

Al comma 4 sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "La Provincia"

Art. 216 (operazioni di recupero)

in tutto l'articolo sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "la provincia"

Art. 264 (abrogazione di norme)


al comma 1 eliminare la lettera n)

PLV

Art. 265 (disposizioni transitorie)
abrogare il comma 4

Art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
abrogare il comma 16

PW



OSSERVAZIONI

Decreto legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale":

Dal punto di vista tecnico le principali novità introdotte dal Decreto legislativo 152/06 concernenti la materia dei rifiuti (parte IV) non si ritengono condivisibili in quanto presentano molteplici criticità per i Comuni. Pertanto, sarebbe auspicabile che nell'ambito del decreto correttivo, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, fosse attuata una rivisitazione delle norme contenute nella parte IV del decreto legislativo 152/06.

Si riportano di seguito le osservazioni formulate al decreto legislativo n. 152/06 in materia di rifiuti.

1. Rifiuti

- **Eliminazione del diritto di privativa:** I Comuni perdono la titolarità e la competenza gestionale in materia di rifiuti e servizio idrico integrato: la gestione è trasferita all' ATO (ambito territoriale ottimale) cui concorrono obbligatoriamente i Comuni. All'ATO spettano i compiti di organizzazione del servizio, determinazione degli obiettivi, organizzazione delle forme e modalità di cooperazione fra gli enti locali e sono delimitati dal piano regionale nel rispetto delle linee guida determinate dallo Stato. Non è specificato quale ruolo assumeranno i Comuni all'interno dell'ATO. Le funzioni prima attribuite al Comune sono ora esercitate in via mediata tramite la partecipazione all'Ato. Inoltre, la creazione di tali sovrastrutture (Ato) comporterà un aumento dei costi di gestione. I comuni, enti più vicini alle esigenze della comunità locale sono espropriati delle responsabilità di gestione e controllo in materia di rifiuti mentre dovranno rispondere dei costi ambientali, sociali e sanitari.

- **Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani:** l'attuale formulazione creerà un caduta di gettito per i Comuni dovuta anche all'introduzione dell'esenzione del pagamento della tariffa a favore delle grandi imprese.
- **Assimilazione:** tra le competenze statali figurano la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani, derivanti enti ed imprese esercitate su aree con una superficie non sup. ai 150 mq o superficie non sup. a 250 mq. Dalla lettura delle norme si teme che per le utenze non domestiche superiori a 250 mq la tariffa non sia più dovuta. La scelta non tiene conto delle differenti realtà comunali e potrebbe generare una consistente perdita di gettito per i Comuni. Inoltre un'ulteriore conseguenza che si potrebbe profilare è la sottrazione di notevoli quantità di rifiuti dal regime dei controlli per essi previsto.
- **Raccolta differenziata:** i Comuni sono totalmente esclusi dalla gestione e dalla programmazione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. Inoltre a differenza di quanto stabilito dalla precedente legislazione, secondo la quale erano a carico dei produttori ed utilizzatori i costi per la raccolta differenziata, il decreto legislativo prevede invece che siano sostenuti dal Conai i soli oneri aggiuntivi, con un conseguente aumento dei costi a carico dei cittadini.
- **Si profila un trasferimento a titolo gratuito degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali** infatti il decreto prevede che questi vengano dati in comodato ai soggetti affidatari del servizio. L'indicazione sulla concessione dell'uso gratuito al gestore dei beni di proprietà degli enti locali è incostituzionale in quanto priva i Comuni di risorse che sarebbero loro dovute almeno relativamente ai beni realizzati con propri mezzi.
- **Affidamento del servizio:** La scelta di prevedere come unica modalità di affidamento del servizio le gare, limita fortemente l'autonomia dei Comuni.

EMENDAMENTO

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 152/06"

All'art. 1 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"l'art. 195 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 152/06 è così modificato *"la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani"*

Motivazione:

Con l'attuale formulazione dell' art. 195 del decreto legislativo 152/06 tra le competenze statali figurano la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani, derivanti enti ed imprese esercitate su aree con una superficie non sup. ai 150 mq o superficie non sup.a 250 mq. Dalla lettura della norma si teme che per le utenze non domestiche superiori a 250 mq la tariffa non sia più dovuta. La scelta non tiene conto delle differenti realtà comunali e potrebbe generare una consistente perdita di gettito per i Comuni. Inoltre un'ulteriore conseguenza che si potrebbe profilare è la sottrazione di notevoli quantità di rifiuti dal regime dei controlli per essi previsto. Pertanto si presenta la precedente formulazione prevista dal Decreto legislativo "Ronchi".

3
p. 41 -

13/7/06

Consiglio
Regionale
P. Conf.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,
N. 152**

Punto 4) Odg Conferenza Unificata

**LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

fa seguito alla richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 4 dell'art. 1 della legge n. 308/04, per rappresentare quanto segue:

PREMESSO che le Regioni

- sin dalla prima presentazione nel settembre del 2005 dello schema di decreto attuativo della legge delega ambientale n. 308/04, hanno sostenuto che il testo normativo, oltre alla inaccettabilità del metodo con il quale si era addivenuti alla stesura delle norme, non aveva visto in nessun momento la cooperazione e l'apporto concreto delle stesse, in aperto contrasto con l'accordo firmato in tal senso dal Ministro dell'ambiente e del territorio nel 2001, presentando tra l'altro problemi di costituzionalità per il mancato rispetto della legge delega e le numerose violazioni del diritto comunitario, oltre che delle proprie prerogative;
- nonostante le reiterate richieste di leale collaborazione, hanno preso atto che il Governo ha proceduto comunque all'approvazione definitiva del testo, ora decreto legislativo n. 152/06, determinano un *vulnus* nel principio costituzionale della leale collaborazione;
- per le ragioni sinteticamente sopra delineate, hanno chiesto con forza e più volte in tutte le sedi istituzionali la sospensione del decreto stesso, esprimendo la volontà di fornire un apporto di merito, volto a superare i nodi di maggiore criticità ed impatto dell'impianto del decreto

sull'ordinamento nazionale, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie, scongiurando per questa via il rischio di infrazioni comunitarie;

CONSIDERATO che i primi due mesi di applicazione del ricordato decreto stanno dimostrando come in diversi settori si stia determinando pressoché la paralisi dell'azione amministrativa, a causa della scarsa chiarezza delle norme, dell'assenza o dell'inapplicabilità concreta del regime transitorio e del congelamento dei decreti attuativi, nel frattempo adottati dal Ministero dell'ambiente, dopo un primo periodo di loro applicazione;

RILEVATO che la Commissione Europea ha - tra l'altro - di recente deferito lo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quanto, dall'invio del parere motivato sull'interpretazione della definizione di rifiuto operata dalla legge delega n. 308/04, non solo non si è conformato alla legislazione comunitaria in materia, ma al contrario con il decreto legislativo n. 152/06 ha riconfermato tale normativa;

Per tutto quanto sopra esposto:

MANIFESTA


- apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all'esame, poichè preordinato all'avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle parti ritenute più critiche del Codice dell'Ambiente, pur ribadendo l'opportunità di differirne gli effetti nelle more della sua rielaborazione;

ESPRIME

pertanto parere favorevole sullo schema di decreto in esame condizionandolo:

1. all'accoglimento integrale delle proposte di modifica concordate in sede tecnica, riportate nella tabella riassuntiva allegata
2. all'attuazione, in applicazione del principio di leale collaborazione, di un percorso condiviso di modifica del Codice dell'Ambiente, mediante l'istituzione di un tavolo misto;
3. alla conservazione dei conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, al sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.

Roma, 19 luglio 2006



2 PL

ALLEGATO A

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III - Titoli II e III)

All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.

All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.

Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7 lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7 del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.

Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.

Nelle more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare



l'articolo 121, comma 1 del d.lgs. 152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore.

Il "declassamento" del piano regionale a mero atto di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.

Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio **precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo.** Pertanto al comma 2 *bis* dell'art. 170 del dlgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)

Si richiede l'abrogazione immediata **dell'articolo 148, comma 5** del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore.

L'immediata operatività della disposizione considerata, senza previsione neppure di regime transitorio o clausola di salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.

Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.



Occorre **sospendere l'art. 154** sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addivenire ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.

Occorre prevedere **la sospensione degli artt. 159 e 160** relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza al fine di valutarne la soppressione in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)

Si chiede **la riscrittura all'art. 183 della nozione di rifiuto** oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia; si chiede **la sospensione dell'art. 206, comma 2**, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie; si chiede di **riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province** modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che le pone in capo all'Albo; si chiede **l'obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD** per tutte le tipologie di rifiuti.

Si propone altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, **comma 2, lett. e)** che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Parte IV)

Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che **siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato**, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; **all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere** la gara quale unico modello di affidamento del servizio



5.
[Handwritten signature]

e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV – Titolo V)

In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. **Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura** di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)

Si chiede **la sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5.** L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.

Roma, 19 luglio 2006



6
Handwritten signature

TABELLA RIASSUNTIVA ESITI TECNICI STATO-REGIONI

PROPOSTE REGIONI	POSIZIONE AMMINISTRAZIONI CENTRALI sulle richieste regionali, manifestate negli incontri tecnici dell' 11 luglio e del del 17 luglio 2006, tenutisi presso la Segreteria della Conferenza Stato - Regioni .
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III - Titoli II e III)	
<p>All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.</p>	<p>accolta</p>
<p>All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.</p>	<p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>



1
[Handwritten signature]

<p>Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7, lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.</p>	<p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>
<p>Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>Nelle more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare l'articolo 121, comma 1 del d.lgs. 152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore. Il "declassamento" del piano regionale a mero atto</p>	<p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>



<p>di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.</p>	
<p>Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo. Pertanto al comma 2 <i>bis</i> dell'art. 170 del dlgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)</p>	
<p>Si richiede l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore. L'immediata operatività della disposizione considerata, senza⁴³ previsione neppure di regime transitorio o clausola di</p>	<p>Accolta</p>



<p>salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.</p> <p>Irrinunciabile</p>	
<p>Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>Occorre sospendere l'art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addivenire ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.</p>	<p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>
<p>Occorre prevedere l'abrogazione degli artt. 159 e 160 relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e</p>	<p>Accolta</p>



<p>meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.</p> <p>Irrinunciabile</p>	
<p>NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)</p>	
<p>Si chiede la riscrittura all'art. 183 della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia;</p> <p>Irrinunciabile</p> <p>si chiede la sospensione dell'art. 206, comma 2, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie;</p> <p>si chiede di riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che le pone in capo all'Albo;</p> <p>si chiede l'obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD per tutte le tipologie di rifiuti.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p> <p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p> <p><u>Rinviato l' approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p> <p>Accolta</p>
<p>Si propone altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.</p>	<p>Accolta</p>

5

Irrinunciabile	
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFUTI (Parte IV)	
<p>Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06;</p> <p>Irrinunciabile</p> <p>all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere la gara quale unico modello di affidamento del servizio e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.</p> <p>50%</p>	<p>Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta</p> <p>Accolta</p>
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV - Titolo V)	
<p>In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come</p>	<p>Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta.</p>



ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.	
Irrinunciabile	
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)	
Si chiede la sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5. L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.	Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta
Irrinunciabile	

Successivamente alle sedi tecniche e politiche, la Regione Toscana, per le vie brevi, ha chiesto di inserire tra le richieste anche la seguente:

- all'art. 114, comma 1, eliminare dal testo le parole "previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

Si fa presente al riguardo che la richiesta è condivisa certamente da tutte le Regioni, ma non è stata presa in considerazione, in quanto l'intero testo del decreto è disseminato da "ingerenze" di questo tipo, che si è convenuto di rinviare al momento della concreta stesura del testo correttivo.

Ciò premesso, il solo riferimento al comma 1 dell'art. 114, potrebbe risultare addirittura controproducente, facendo presumere che in tutti gli altri casi analoghe incursioni siano ritenute condivisibili dalle Regioni.

PGV 7
W